



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza
Via Molo Musco n.7 - 04027 Ponza (Latina)
e-mail: ucponza@mit.gov.it - cp-ponza@pec.mit.gov.it
Tel/Fax 077180027

Ordinanza n. 13/15

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Ponza:

- VISTA** l'Ordinanza n°14/2011 del 04.03.11 della Capitaneria di porto di Gaeta con la quale viene approvato e reso esecutivo il "Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del Porto di Ponza";
- VISTA** la propria precedente Ordinanza n° 2/2014 in data 16.01.2014;
- VISTA** la propria precedente Ordinanza n° 12/2014 in data 23.06.2014;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare la navigazione nella zona di mare all'interno del bacino portuale del porto di Ponza allo scopo di salvaguardare la sicurezza della navigazione in genere;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 81, del Codice della Navigazione, l'art 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

Nel bacino portuale del porto di Ponza, negli specchi acquei non assentiti in concessione, è consentito l'ormeggio alla fonda delle unità di lunghezza fino a 18 metri, esclusivamente nell'area di mare delimitata dalle boe di colore giallo posizionate nelle seguenti coordinate (Datum: WGS 84):

- 1) Lat. 40° 53.818' N - Long. 012° 57.645' E
- 2) Lat. 40° 53.853' N - Long. 012° 57.658' E
- 3) Lat. 40° 53.801' N - Long. 012° 57.681' E
- 4) Lat. 40° 53.815' N - Long. 012° 57.723' E

La fonda è consentita dalle ore **19.30** sino alle ore **09.30** del giorno successivo.

Le unità alla fonda dovranno assicurare la presenza a bordo delle persone necessarie per effettuare, in sicurezza, qualsiasi manovra ed in possesso di abilitazione al comando quando previsto.

Articolo 2

Il Comune di Ponza dovrà verificare l'esatta posizione delle boe secondo le coordinate suddette e curarne la manutenzione e l'eventuale riposizionamento.

Articolo 3

È abrogata qualsiasi altra disposizione eventualmente in contrasto con quelle contenute nella presente Ordinanza.

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ove il fatto non costituisca più grave reato a norma degli artt. 1174 e 1231 del Codice della navigazione e dell'art. 53 del D.L.vo 171/05 e saranno ritenuti responsabili civilmente e penalmente degli eventuali danni a persone e/o cose che dalla condotta trasgressiva possano derivare.

Articolo 5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo di questo Ufficio, ed inclusione alla pagina ordinanze del sito istituzionale web www.guardiacostiera.it/ponza

Ponza, 12.06.2015

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Antonio SOGNO